COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

102.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Auleta ed altri: Istituzione del Parco Nazionale degli Alburni (883);

Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377);

Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784);

Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964);

La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212);

Savino e Principe: Organizzazioni amministrative del Parco del Pollino (2925);

Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308);

D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798);

Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305);

D'Amato Carlo ed altri: Istituzione del Parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061);

Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095) 3

PAG.

Piermartini Gabriele, *Presidente* 3, 6, 7 9, 11, 12, 14, 15

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 5, 9, 12, 14

Boselli Anna Milvia (gruppo comunista-PDS) 14

Caveri Luciano (gruppo misto) 5, 11, 14

Ceruti Gianluigi (gruppo verde) 5, 6, 9

Cicerone Franco (gruppo comunista-PDS) . . . 5 10, 14, 15

PAG.

Ciliberti Franco (gruppo DC), *Relatore* . 5, 9, 14

D'Addario Amedeo (gruppo PSI) 6, 11

Grosso Gloria (gruppo PSDI) 12

Mazza Dino (gruppo PSI) 14, 15

Ronchi Edoardo (gruppo verde) 10, 11

Tarabini Eugenio (gruppo DC) 6, 7, 15

La seduta comincia alle 17,30.

DINO MAZZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Auleta ed altri: Istituzione del Parco Nazionale degli Alburni (883); Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377); Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784); Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964); La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212); Savino e Principe: Organizzazioni amministrative del Parco del Pollino (2925); Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308); D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798); Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305); D'Amato Carlo ed altri: Istituzione del Parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061); Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri: « Istituzione del Parco Nazinale degli Alburni »; Boselli ed altri: « Norme per la conservazione della natura e per le aree protette »; Boselli ed altri: « Istituzione del Parco nazionale del Pollino »; Ceruti ed altri: « Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine »; La Malfa ed altri: « Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali »; Savino e Principe: « Organizzazioni amministrative del Parco del Pollino »; Serafini Anna Maria ed altri: « Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata »; D'Addario ed altri: « Norme in materia di parchi naturali »; Barzanti ed altri: « Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica »; D'Amato Carlo ed altri: « Istituzione del Parco marino di Ischia, Vivara e Procida »; Trantino ed altri: « Istituzione della riserva naturale marina " Le Grotte " nella zona costiera del comune di Aci Castello ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base. Ricordo che sono già stati approvati in via definitiva gli articoli 1, 2 e 5, mentre gli articoli 3 e 4 non sono stati votati perché alcuni emendamenti ad essi riferiti sono stati approvati in linea di principio.

Passiamo pertanto all'articolo 6, di cui do lettura:

ART. 6.

(Misure di salvaguardia).

1. Il ministro dell'ambiente e le regioni, in caso di necessità ed urgenza, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Detti poteri sono esercitati dal ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della marina mercantile per quanto concerne le aree pro-

tette marine. In tali casi, la proposta d'istruzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma delle aree protette di cui all'articolo 4 fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso.

3. Sono vietate: l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio protetto nonché sui suoi equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 12.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia son adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostruzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del Nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, all'inizio, le parole Fino all'adozione del programma di cui all'articolo 4.

6. 5.

Angeloni, Cicerone, Boselli.

Al comma 1, dopo le parole il Ministro dell'ambiente e le regioni *aggiungere le seguenti* secondo le rispettive competenze.

6. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole di individuazione dell'area stessa *aggiungere le seguenti* e comunque entro 60 giorni dalla loro adozione. Decorso questo termine senza che sia intervenuta l'approvazione della proposta da parte del Comitato, il provvedimento perde efficacia fin dall'origine.

6. 2.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Sopprimere il comma 2.

6. 3.

Tarabini, Caveri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole Si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 8.

6. 6.

Boselli, Cicerone, Angeloni.

Sopprimere il comma 3.

6. 4.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Al comma 3, dopo le parole sono vietate *aggiungere le seguenti* fuori dei centri di cui all'articolo 19 della legge 865 e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri abitati.

6. 10.

D'Addario, Cerutti, Martuscelli.

Al comma 3 dopo le parole utilizzare dei terreni *aggiungere le seguenti* Fuorché la cessazione delle coltivazioni se non implica l'abbandono delle opere di contenimento.

6. 7.

Conti, Boselli, Angeloni.

Al comma 3, sopprimere le parole dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente.

6. 8.

Cicerone, Angeloni, Boselli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. In ogni caso, quando trattasi dell'istituzione di nuovi parchi, le misure di salvaguardia decadono se l'istituzione non interviene entro due anni dal provvedimento che le ha introdotte.

6. 9.

Tarabini.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Boselli ed altri 6. 6, D'Addario ed altri 6. 10 e Conti ed altri 6. 7 e parere contrario sugli emendamenti Angeloni ed altri 6. 5, Tarabini ed altri 6. 2, Tarabini e Caveri 6. 3, Tarabini ed altri 6. 4, Cicerone ed altri 6. 8 e Tarabini 6. 9.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi associo alle valutazioni del relatore ed esprimo parere favorevole sul suo emendamento 6. 1.

GIANLUIGI CERUTI. Dichiaro fin d'ora che il gruppo verde voterà l'emendamento 6. 5 in quanto delinea un'ipotesi di salvaguardia per i casi di urgenza che possono prospettarsi non solo nella fase che precede l'attuazione del programma, ma in qualsiasi momento.

FRANCO CICERONE. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore dell'emendamento 6. 5. Per far fronte ai casi di emergenza si può ricorrere in qualsiasi momento alle misure contemplate dalle leggi n. 349 del 1986 e n. 59 del 1987, ma riteniamo che l'ulteriore specificazione contenuta nell'emendamento in esame sia utile in via transitoria, ossia fino a quando non andrà a regime il programma di cui all'articolo 4 del provvedimento al nostro esame.

Dopo di che, non vediamo ragioni per mantenere in piedi un meccanismo che ha carattere di eccezionalità.

LUCIANO CAVERI. Ritengo che la discussione già svoltasi sull'argomento oggetto dell'emendamento 6. 5 abbia dimostrato che le ultime righe del comma 1 dell'articolo 6 assicurino al ministro dell'ambiente possibilità di intervento di natura eccezionale.

Peraltro, le regioni possono assumere fin da ora, con gli strumenti paesaggistici

di cui dispongono, una serie di decisioni. Quindi, la modifica proposta non risulta vantaggiosa per le ragioni stesse. Voterò pertanto contro l'emendamento 6. 5 ritenendo che il potere attribuito al ministro dell'ambiente sia eccezionale e lesivo delle competenze regionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angeloni ed altri 6. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Tarabini 6. 2.

EUGENIO TARABINI. Dichiaro di votare a favore del mio emendamento. L'intero contenuto dell'articolo 6 si riferisce alla fase antecedente alla individuazione formale delle misure di salvaguardia; credo, invece, che più importante debba essere la fase successiva.

Del resto già l'articolo 7 della legge n. 59 del 1987 prevede interventi nella fase antecedente alla individuazione delle aree di protezione; quindi il problema vero resta legato alla fase successiva, al « dopo », alla potenziale perennità dei vincoli.

Ritengo quindi necessario stabilire dei termini precisi che impongano al Comitato in questione di attivarsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 6. 2, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Tarabini 6. 3.

EUGENIO TARABINI. Propongo la soppressione del comma 2 (e a questa proposta è legato il successivo emendamento 6. 4 da me presentato sempre all'articolo 6) perché non è ammissibile che le misure di salvaguardia abbiano carattere automatico e pervasivo nei confronti del programma relativo al precedente articolo 4.

Ritengo, al contrario, necessario irrigidire il programma in questione. Del resto il ministro dell'ambiente dispone già dei poteri previsti dalla citata legge n. 59 del 1987 in relazione alla istituzione dei parchi; in tale ottica il ministro adotterà le misure che riterrà necessarie.

In sostanza, il sistema previsto dalla norma di cui chiedo la soppressione piace molto alla burocrazia o per lo meno a quella che non fa niente per modificare inutili lungaggini.

GIANLUIGI CERUTI. Dichiaro di votare contro questo emendamento perché trovo deprimente che si proponga addirittura di non prevedere misure di salvaguardia dopo l'attesa della pubblicazione dei programmi.

PRESIDENTE. pongo in votazione l'emendamento Tarabini 6. 3, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boselli 6. 6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Tarabini 6. 4.

AMEDEO D'ADDARIO. Dichiaro di votare contro l'emendamento Tarabini 6. 4 perché sono contrario alla soppressione del comma 3 dell'articolo 6 (è questo il motivo che mi ha spinto alla presentazione del mio successivo emendamento 6. 10).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 6. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento D'Addario ed altri 6. 10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Conti ed altri 6. 7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cicerone ed altri 6. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Tarabini 6. 9.

EUGENIO TARABINI. L'emendamento 6. 9, di cui sono presentatore, si ricollega ad una condizione posta dal parere della Commissione bilancio, in adesione alla quale l'istituzione di nuovi parchi deve avvenire con atto legislativo. Ciò lascia intravedere il serio pericolo di una interminabile – potenzialmente eterna – protrazione nel tempo dei vincoli derivanti dall'imposizione di misure di salvaguardia che sono state approvate. Per tale ragione propongo che le misure di salvaguardia decadano qualora l'istituzione di un nuovo parco non sia intervenuta entro due anni dal provvedimento che ha introdotto quelle misure.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento tarabini 6. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, di cui do lettura:

ART. 7.

(Vigilanza e sorveglianza).

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La vigilanza sulla gestione delle altre aree naturali protette è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

3. La sorveglianza sui territori delle aree protette nazionali è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato. L'ordinamento del corpo, ivi compresi i rapporti funzionali con il Ministro dell'ambiente e l'Ente parco, e i sistemi di reclutamento e ripartizione su base regionale, è aggiornato per le finalità della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presente legge, su proposta del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza, da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono qualifica di guardia giurata. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata dalla Capitaneria di Porto. Fino all'emanazione del predetto decreto, alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4. Alla sorveglianza dei territori delle altre aree protette si provvede con dipendenti della regione o di altri enti locali territoriali, ovvero attraverso apposite convenzioni dell'organismo di gestione con il Corpo forestale dello Stato, stipulate sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Al comma 1, dopo le parole aree naturali protette *aggiungere le seguenti* di interesse internazionale e nazionale.

7. 1.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

7. 2.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La sorveglianza sui territori delle aree protette nazionali è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi. Con il medesimo decreto saranno altresì determinati i sistemi e le modalità di reclutamento e ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza, prevedendo una riserva di contingenti di posti da destinare alla sorveglianza dei singoli parchi nazionali. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto, alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata dalla Capitaneria di porto ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

7. 3.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo la parola Stato *aggiungere le seguenti* sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'ente parco.

0. 7. 3. 1.

Ceruti, Cederna, Ronchi.

Al comma 3, dopo le parole possono essere attribuiti *aggiungere le seguenti* in via eccezionale.

0. 7. 3. 2.

D'Addario.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da esercitare in aggiunta o concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.

0. 7. 3. 3.

Ceruti, Cederna, Ronchi.

Al comma 3, sostituire le parole degli ordinari obblighi di servizio *con le seguenti* degli altri obblighi di servizio.

0. 7. 3. 4.

Ronchi, Ceruti, Cederna.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole ... degli ordinari... *con le seguenti* ... di altri.

0. 7. 3. 5.

Cicerone, Boselli, Angeloni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La sorveglianza sui territori delle aree protette nazionali è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo

medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare sotto la loro dipendenza funzionale, presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti Parco, nonché saranno determinati i sistemi e le modalità di reclutamento e di formazione del personale forestale di sorveglianza e la sua ripartizione su base regionale, anche prevedendo una riserva di contingenti di posti da destinare alla sorveglianza dei singoli Parchi Nazionali. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata dalla Capitaneria di Porto.

7. 4.

D'Addario.

Al comma 3, dopo le parole ivi compresi i rapporti funzionali con il Ministro dell'ambiente e l'Ente Parco *aggiungere le seguenti* e le modalità secondo le quali questi organizzano corsi di formazione ed aggiornamento del personale destinato alla sorveglianza dei parchi.

7. 6.

Ronchi, Ceruti, Cederna.

Al comma 3, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

7. 9.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

7. 10.

Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alla sorveglianza dei territori delle altre aree regionali protette, attraverso apposite convenzioni con l'organismo di gestione, provvede, di norma, il Corpo forestale dello Stato.

7. 11.

D'Addario.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Invito l'onorevole D'Addario a ritirare gli emendamenti 7. 4 e 7. 11. Analogo invito rivolgo ai presentatori dell'emendamento 7. 6.

Esprimo parere contrario sui subemendamenti Ceruti ed altri 0. 7. 3. 1, D'Addario 0. 7. 3. 2, Ceruti ed altri 0. 7. 3. 3, Ronchi ed altri 0. 7. 3. 4, Cicerone ed altri, 0. 7. 3. 5.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 2.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 7. 3.

GIANLUIGI CERUTI. L'emendamento del relatore 7. 3 affronta il problema della sorveglianza dei parchi nazionali, affidandolo al Corpo forestale dello Stato i cui membri, l'abbiamo detto in più occasioni, hanno senz'altro grandissimi meriti, ma difettano di una formazione adeguata al compito che si vuole attribuire loro.

Le competenze del Corpo forestale dello Stato, per il tipo di addestramento e di formazione che ricevono coloro che vi appartengono, sono indirizzate agli aspetti

produttivistici ed alla conservazione delle aree.

Inoltre, l'organico del Corpo forestale, essendo composto da circa 7 mila uomini, è insufficiente a svolgere sia i compiti istituzionalmente attribuitigli anche a seguito della recente adozione di misure legislative, sia l'attività di coltivazione delle foreste. Il Corpo forestale è altresì preposto alla lotta contro gli incendi boschivi ed al controllo, previsto dalla convenzione di Washington, sull'importazione di specie botaniche ed animali rare. Inoltre, come ha rilevato la Commissione affari costituzionali, si tratta di un corpo che ha un reclutamento prettamente centralistico; affidare i compiti di sorveglianza al Corpo forestale significa opporre ostacoli all'occupazione locale.

Ripeto, chi si muove in questa direzione sottrarrà nuove possibilità per l'occupazione locale dal momento che il reclutamento del Corpo forestale avviene su scala nazionale. Inoltre, non va dimenticato che la preparazione degli addetti è rivolta a compiti diversi da quello della sorveglianza; vorrei che i colleghi riflettessero su questo fatto prima di esprimersi sull'emendamento del relatore, che comunque giudico migliore del testo originario.

Da parte nostra saremmo favorevoli all'ipotesi di affidare solo transitoriamente il compito di sorveglianza al Corpo forestale.

FRANCO CICERONE. Abbiamo più volte espresso la nostra preferenza per la vecchia formulazione di questo articolo 7, che prevedeva l'affidamento dei compiti di sorveglianza al Corpo forestale solo in via transitoria per non più di due anni. Ci sembrava, questa, una soluzione valida che poteva consentire successivamente di definire una riorganizzazione dello stesso Corpo forestale dello Stato e nello stesso tempo consentire la formazione di un Corpo guardie dei parchi (così come avviene già in alcuni parchi nazionali oggi esistenti).

Tuttavia, dalla formulazione approvata il 18 aprile dell'anno scorso molta acqua è passata sotto i ponti. Ci troviamo in questo momento di fronte ad una precisa proposta del relatore e ad una serie di subemendamenti che dobbiamo valutare.

Rispetto al vecchio testo ci sono novità che riguardano diversi profili, primo dei quali la definizione di dipendenza funzionale del Corpo delle guardie forestali rispetto all'ente parco e al Ministero dell'ambiente. Questo è un fatto nuovo importante, perché sarebbe assurdo che si determinasse una autonomia assoluta del Corpo delle guardie forestali rispetto all'ente parco (con duplicazione quindi della medesima attività).

Altra novità è rappresentata dalla possbilità che ha il ministro dell'ambiente di razionalizzare le assunzioni e le competenze delle guardie forestali.

Debbo dire, però, che tutto ciò non ci soddisfa, anche perché manca un elemento che noi giudichiamo essenziale, la divisione fra il compito della sorveglianza vera e propria e quello dell'attività ordinaria del Corpo forestale.

Queste sono le nostre valutazioni, in conformità delle quali esprimeremo il nostro voto.

EDOARDO RONCHI. Come già diceva l'onorevole Ceruti l'attribuzione dei compiti di sorveglianza al Corpo forestale dello Stato presenta diverse anomalie, non una soluzione ottimale.

Riconosciamo, tuttavia, che nell'attuale formulazione dell'articolo 7 sono stati introdotti alcuni miglioramenti, in particolare quello che riguarda la formazione professionale, cioè una riqualificazione del Corpo forestale ai fini della sorveglianza dei parchi. Ad ogni modo, credo che commetteremmo un errore se pensassimo di affidare la sorveglianza solo al Corpo forestale dello Stato, anche perché esperienze diverse in questo settore non mi pare abbiano dato risultati negativi.

Pertanto, riterrei opportuno sopprimere al comma 3 dell'articolo 7 le parole « da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio » lasciando aperta la strada di attribuire poteri di sorveglianza anche ai dipendenti dell'Ente parco. Si vedrà poi se tali compiti dovranno considerarsi aggiuntivi o specifici.

Il nostro subemendamento 0. 7. 3. 4 è volto a sostituire le parole « degli ordinari obblighi di servizio » con le parole « degli altri obblighi di servizio ». In tal modo si stabilisce che l'attività di sorveglianza si aggiunge agli obblighi di servizio ordinari, altrimenti la norma rischia di apparire vessatoria nei confronti dei lavoratori che svolgono i compiti ordinari per i quali sono stati assunti. Riteniamo, infatti, che non si possano attribuire per legge obblighi straordinari di sorveglianza.

PRESIDENTE. Ma se tali compiti vengono svolti durante l'orario di lavoro ?

EDOARDO RONCHI. Allora diventano obblighi ordinari di servizio.

LUCIANO CAVERI. Intervengo brevemente per invitare i colleghi a riflettere su una questione. Se dovevamo impostare il nostro lavoro nel senso di evitare che la Commissione affari costituzionali tornasse sul provvedimento, vi è ora almeno un aspetto dell'emendamento del relatore che sicuramente sarà passibile di approfondimento da parte di quella Commissione. Mi riferisco al fatto che il personale del Corpo forestale dello Stato venga dislocato presso il Ministero dell'ambiente e sotto le sue dipendenze. Si tratta di un aspetto preoccupante nel momento in cui sosteniamo di voler affidare maggiori competenze alle regioni ed evitare un ampliamento dei poteri del ministero.

Pertanto, ritengo che dislocare il Corpo forestale « presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi » rappresenti una previsione, dal punto di vista dell'organizzazione del ministero, assolutamente fuori luogo. Poteva essere comprensibile ed accettabile che il Corpo forestale dello Stato fosse assegnato agli enti parco, anche se personalmente ritengo che una valorizzazione del Corpo forestale dello Stato in presenza di una mancata regionalizzazione dello stesso sia estremamente dubbia, soprattutto per talune questioni, in parte risolte, quali le regionalizzazioni delle assunzioni e la definizione di contingenti da destinare alla sorveglianza dei singoli parchi. Ad ogni modo, credo che il Corpo forestale dello Stato debba essere sostituito da un corpo per ciascuna regione.

Peraltro, mi preoccupa soprattutto il fatto che il Corpo forestale venga sdoppiato: parte alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e parte alle dipendenze del Ministero dell'ambiente; ribadisco che dal punto di vista dell'organizzazione ministeriale ciò è inconcepibile.

AMEDEO D'ADDARIO. A nome del gruppo socialista, dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento 7. 3 del relatore. Dichiaro, peraltro, di ritirare il subemendamento 0. 7. 3. 2 e gli emendamenti 7. 4 e 7. 11.

Il dibattito odierno si trascina da tempo e non ho ascoltato oggi nulla di nuovo, salvo qualche oscillazione da posizioni di volta in volta centraliste o regionaliste su questo o quell'aspetto. Abbiamo sempre detto che la protezione della natura compete allo Stato pressoché in esclusiva, ed abbiamo anche raggiunto un equilibrio con la Commissione affari costituzionali introducendo taluni aspetti specifici circa l'ordinamento delle regioni a statuto speciale; tuttavia oggi si arriva a sostenere esattamente il contrario.

A mio avviso, la formulazione del relatore risponde ad una serie di criteri sotto il profilo della legittimità costituzionale; eventuali contrarietà dovranno essere espresse nella sede competente.

Peraltro, credo che non possano essere sollevate obiezioni sulla professionalità e sulla capacità del Corpo forestale – che non è una struttura militare ma un corpo specializzato dello Stato – anche nella gestione delle riserve naturali. È sorprendente che si chieda di addestrare e preparare ulteriormente quanti sono attualmente alle dipendenze del Corpo forestale e coloro che saranno assunti per le funzioni di protezione della natura, mentre ciò non verrebbe richiesto per il personale che andrebbe a formare, secondo alcune tesi, un altro « esercito ».

L'altro elemento fondamentale è l'incardinamento di questa struttura presso il

Ministero dell'ambiente. Ritengo si tratti di un risultato rilevante poiché abbiamo sempre avvertito la carenza di un ministero chiave nella vita del paese e sono sorpreso che venga proposto di creare corpi separati anche per la sorveglianza.

Non mi dilungo oltre, affermando soltanto che un presidio di questo tipo, garantito dallo Stato ed operante ventiquattro ore su ventiquattro, esiste già in molte aree del paese, anche dove non è garantita la sorveglianza per carenza di personale. Mi sorprende, lo ribadisco, che si parli di un reclutamento centralistico del personale, tenuto conto che l'occupazione su base regionale è garantita soprattutto nelle zone dove sarà maggiore l'estensione del territorio da proteggere sotto il profilo ambientale e naturalistico.

Ritengo quindi che le obiezioni sollevate in questa sede siano incompatibili con lo spirito e la *ratio* dell'emendamento in esame, che è frutto di un dibattito durato ormai quasi due anni.

GLORIA GROSSO. Sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore, condividendo le considerazioni dell'onorevole D'Addario che evito di ripetere. Voglio aggiungere che mi sembra opportuno ed appropriato che non si arrivi ad una doppia forma di sorveglianza.

Sono anni che ci si lamenta del fatto che in Italia i corpi chiamati ad esercitare funzioni di polizia e di sorveglianza sono troppo numerosi e s'invoca quell'unitarietà che abbiamo la possibilità di realizzare in modo funzionale per quanto riguarda la tutela dei parchi e delle aree protette, e non credo che ciò significhi coartare i poteri degli enti parco.

L'emendamento non contiene alcuna minaccia all'occupazione regionale in quanto mi risulta che i bandi che saranno emanati entro il prossimo aprile dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la copertura dei posti vacanti conterranno criteri di reclutamento su base regionale. Pertanto, condivido pienamente la formulazione del relatore.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo auspica l'approvazione dell'emendamento 7. 3 che rappresenta non un compromesso di basso profilo, ma la migliore soluzione possibile. Penso che il regime di sorveglianza vigente abbia dato cattiva prova; la scelta attuale è di affidare al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza dei parchi e delle aree protette, salvaguardando il principio regionalistico per il reclutamento e la formazione del personale che lo compone, attraverso bandi della regione e concorsi adeguati a salvaguardare un orientamento che già contraddistingue quel corpo.

Voglio dire all'onorevole Caveri che l'emendamento del relatore non contiene nulla di nuovo rispetto al testo originario dell'articolo 7 che però, a differenza dell'emendamento proposto, faceva sorgere un rischio, in quanto contemplava la riforma dell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per disciplinarne più adeguatamente i rapporti funzionali – ossia la dipendenza – dal Ministero dell'ambiente e dagli enti parco, i sistemi di reclutamento e così via.

Il testo originario dell'articolo 7 assicura la dipendenza funzionale del Corpo forestale perfino attraverso convenzioni che quest'ultimo ha stipulato con le regioni. Non è ammissibile che in questo quadro vi sia personale estraneo all'ente che gestisce i beni territoriali.

Debbo dire, peraltro, che la disciplina al nostro esame è stata predisposta d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Corpo forestale dello Stato, nella convinzione che quest'ultimo non potrebbe assolvere le proprie funzioni senza che un proprio nucleo sia dislocato presso il Ministero dell'ambiente e senza una dipendenza funzionale dell'Ente parco.

Ritengo, quindi, che l'emendamento al nostro esame sia non solo adeguato allo scopo che ci prefiggiamo ma rappresenti la soluzione di più alto livello di una discussione protrattasi per tre anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ceruti ed altri 0. 7. 3. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Ceruti ed altri 0. 7. 3. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici subemendamenti Ronchi ed altri 0. 7. 3. 4 e Cicerone ed altri 0. 7. 3. 5, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 7. 3 accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 7. 3 sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e lavoro pubblico e privato per l'espressione del parere di loro competenza.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7. 3 risultano assorbiti gli emendamenti Ronchi ed altri 7. 6 e 7. 9 del relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 7. 10 del relatore.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 7 non può essere votato in quanto l'emendamento 7. 3 ad esso riferito è stato votato in linea di principio.

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 8.

(Misure di incentivazione).

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abilitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive compatibili.

2. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Ai territori compresi, in tutto o in parte, entro i confini di parchi nazionali o naturali regionali è riservata una quota non inferiore al ..... per cento degli stanziamenti disposti da leggi statali e regionali per interventi in settori relativi a:

a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali;

f) agriturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive;

h) metanizzazione ed uso di energie rinnovabili.

2. Le risorse disponibili ai sensi del comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di interventi, impianti ed opere nei settori di cui al comma 1 previsti nel piano del parco e compatibili con gli obiettivi del medesimo.

8. 1.

Boselli, Angeloni, Cicerone.

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

h) metanizzazione ed uso di energie rinnovabili.

8. 2.

Cicerone, Angeloni, Boselli.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Esprimo parere contrario all'emendamento Boselli 8. 1 e favorevole all'emendamento Cicerone 8. 2, formulato però diversamente: in luogo del termine « metanizzazione », che trovo troppo specifico, si dovrebbe usare l'espressione « risparmio energetico ».

PIER MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Sono dello stesso avviso del relatore. Per esempio, nei parchi e nei territori montani è più facile l'uso del GPL che del metano. Si potrebbe far quindi riferimento alla utilizzazione di energia pulita e rinnovabile.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Boselli 8. 1.

ANNA MILVIA BOSELLI. Dichiaro di votare a favore di questo emendamento. A mio avviso, il termine « priorità » relativamente alla concessione di finanziamenti statali e regionali è alquanto vago, pertanto ritengo opportuno prevedere una quota di finanziamenti almeno nelle leggi statali.

LUCIANO CAVERI. Sull'emendamento in questione mi permetto di svolgere un'osservazione sulla quale invito il Governo a riflettere. Non possiamo con legge dello Stato attribuire priorità nella concessione di finanziamenti regionali perché giustamente le regioni possono non tenerne conto. Non possiamo imporre di dare priorità a determinati interventi, ma soltanto auspicare che le regioni agiscano in tal senso, altrimenti la legge statale potrebbe essere impugnata dinnanzi alla Corte costituzionale.

PIER MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Non intendiamo entrare nella sfera di autonomia delle regioni, ma stabilire un criterio ed una norma di principio. Ciò non vuol dire – lo ribadisco – che la legge regionale non mantenga la propria autonomia; tuttavia non si può impedire allo Stato di emanare un criterio in base al quale le leggi devono essere applicate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boselli 8. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cicerone 8. 2.

FRANCO CICERONE. Circa le osservazioni del relatore e del sottosegretario Angelini sull'emendamento 8. 2 debbo dire che la formulazione da adottare potrebbe essere la seguente: « e uso di gas combustibile ed energie rinnovabili ».

DINO MAZZA. Non mi pare corretta tale ultima formulazione. La norma di cui all'articolo in discussione si riferisce alla realizzazione di strutture che prescindono dall'uso di metano o di energie rinnovabili.

FRANCO CICERONE. Condivido le preoccupazioni del Governo nel senso che vi

possono essere zone in cui è più conveniente l'installazione di grossi contenitori di gas piuttosto che una rete di metanizzazione, però sono dell'opinione che dobbiamo comprendere entrambe le possibilità. Per esempio nel Parco nazionale d'Abruzzo si sta realizzando un programma di metanizzazione che sarà conveniente, forse per ragioni orografiche, che sono diverse da quelle del Cadore.

EUGENIO TARABINI. Per quanto riguarda il merito credo siano valide le osservazioni del relatore; è chiaro poi che tutti i tipi di intervento ipotizzati dall'articolo 8 sono di carattere strutturale. Forse il problema che abbiamo davanti è solo di ordine lessicale.

DINO MAZZA. Vorrei sottolineare che tra le energie a basso tasso di inquinamento cosiddette rinnovabili rientra quella idroelettrica; ma se vi è un intervento che in tale zona è negativo per l'ambiente è proprio l'utilizzo delle acque a scopo elettrico. Riterrei opportuno, pertanto, evitare equivoci che possano consentire interventi di sfruttamento delle acque.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cicerone ed altri 8. 2 nella seguente nuova formulazione:

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 2 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO